



Gazzetta Ufficiale N. 147 del 25 Giugno 2004

DECRETO-LEGGE 24 Giugno 2004 , n. 157

Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure

in materia di etichettatura e presentazione di alcuni prodotti

agroalimentari, non disciplinati dalla normativa comunitaria, al fine

di garantire la piu' ampia tutela del consumatore assicurandone la

corretta e trasparente informazione in un quadro di compatibilita'

con l'ordinamento comunitario, nonche' di adottare particolari misure

a favore del comparto agricolo e della pesca, nel rispetto di quanto

normativamente previsto nei rapporti tra Stato e regioni;

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, del

22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del

Parlamento e del Consiglio, del 20 luglio 1998, che prevede una

procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della

societa' dell'informazione, recepita con la legge 21 giugno 1986, n.

317, e con il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 22 giugno 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con i
Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari
regionali,
delle attività produttive, della salute e dell'economia
e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Denominazioni di vendita nazionali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma
1-ter, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni, le denominazioni di vendita «latte fresco
pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta
qualità», da
riportare nella etichettatura del latte vaccino destinato
al consumo
umano, sono esclusivamente riservate al latte prodotto
conformemente
all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989,
n. 169, e nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i
trattamenti
autorizzati, anche prima della data di entrata in vigore
del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata
legge n. 169
del 1989, in relazione all'evoluzione tecnologica e'
quella di
«latte» con l'aggiunta della indicazione del trattamento
autorizzato.

3. La denominazione di vendita «passata di pomodoro», da
riportare
nella etichettatura del prodotto derivante dalla
trasformazione del
pomodoro, e' riservata al prodotto ottenuto dalla

spremitura diretta
del pomodoro fresco. Con decreto del Ministro delle
attività
produttive e del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di
concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e
con il
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e
di Bolzano, da adottarsi entro quarantacinque giorni
dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate
le ulteriori
caratteristiche del suddetto prodotto ed in particolare
la sua
composizione e le altre modalità di produzione, nonché
individuati,
tra quelli già previsti dalla legislazione vigente, i
metodi
ufficiali di analisi e le modalità relative ai
controlli.

4. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del
decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite
le modalità ed i requisiti per l'indicazione
obbligatoria della
dicitura del luogo di origine o di provenienza dei
prodotti di cui ai
commi 1 e 3.

5. Al fine di assicurare la corretta e trasparente
informazione del
consumatore, la denominazione di vendita dello Stato
membro di
produzione non può essere usata quando il prodotto che
essa designa,
dal punto di vista della sua composizione o della sua
fabbricazione,
si discosta in maniera sostanziale dai prodotti di cui ai

commi 1, 2

e 3.

6. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 5, si applicano le disposizioni previste all'articolo 4, commi 1-ter e 1-quater, del citato decreto legislativo n. 109 del 1992. La documentazione deve essere trasmessa al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle politiche agricole e forestali, i quali, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, possono autorizzare l'uso della denominazione o, con il medesimo provvedimento, stabilire eventuali specifiche merceologiche, nonché indicazioni di utilizzazione.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.

8. Per i prodotti di cui ai commi 2 e 3, le produzioni, le confezioni, gli imballaggi e le etichette conformi alle previgenti disposizioni possono essere utilizzati per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario

1. Ferme restando le attribuzioni delle regioni e delle province

autonome in materia di agricoltura, all'articolo 4, comma 3, della

legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) dopo le parole: «adotta, con proprio decreto,» sono inserite

le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) dopo le parole: «provvedimenti amministrativi», sono inserite

le seguenti: «relativi alle modalita' tecniche e applicative e

secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parita' di

trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e

della concorrenza».

2. Al fine di mantenere l'equilibrio produttivo nazionale e

coerentemente con la quota produttiva assegnata

dall'Unione europea,

con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su

proposta delle singole regioni interessate, possono essere modificati

i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi di riferimento

separatamente dall'azienda, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera

e), del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre

2003, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse,

quali previsti dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 28 marzo

2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio

2003, n. 119, in caso di riduzione del bacino regionale fino al

settanta per cento del quantitativo effettivamente prodotto.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio

2003, n. 119, il

prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con

i versamenti e' restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale

operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, l'AGEA procede ad annullare il prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorit  previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge.

Art. 3.

Misure speciali a favore delle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1

1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, ed il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, anche in coerenza con quanto assunto con la decisione in data 31 marzo 2004 del Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno, in ordine al finanziamento con risorse nazionali gestite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, in particolare per gli interventi riguardanti la flotta di pesca della regione Molise e le connesse misure socio-economiche, ad esclusione di quelle afferenti il prepensionamento, ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CE) n. 2792/1999, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero

delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto

definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unita' iscritte negli

uffici marittimi ricadenti nelle regioni in regime di fuoriuscita

transitoria dall'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999

del Consiglio, del 21 giugno 1999.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce,

d'intesa con la regione Molise, le modalita' di attuazione del comma

1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5

milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si

provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo

18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle

politiche agricole e forestali.

4. A decorrere dall'anno 2004, l'autorizzazione di spesa di cui al

comma 3, al netto delle risorse finanziarie di cui al medesimo comma,

e' cosi' rideterminata: quanto a euro 100.000 per l'attuazione

dell'articolo 2 del citato decreto e quanto a euro 2.326.000 per

l'attuazione dell'articolo 3 del medesimo decreto.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno

successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 24 giugno 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali

Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie

La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Marzano, Ministro delle attivita'
produttive

Sirchia, Ministro della salute

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli